REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 690

adottata dal Direttore Generale in data 18 APR. 2013

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA' " –LOTTO N. 6 –RTI COFELY ITALIA- DURATA AFFIDAMENTO ANNI 5 -

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti il quale

PREMESSO che con atto deliberativo del Commissario n. 361/C del 15/03/2010, divenuto esecutivo ai sensi della L.R. 28/07/2006, n. 10, in seguito rettificato con Deliberazione n. 596/C del 27/04/2010 l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 ha indetto la gara mediante procedura aperta, C.I.G. n. 0478450D6A, per l'affidamento dell'appalto multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell' A.S.L. n. 7 di Carbonia;

che con atto deliberativo del Commissario n. 1450/C del 24/11/2010 sono stati ratificati i verbali della Commissione di Aggiudicazione della gara;

VISTO il contratto repertorio n. 58 del 11/05/2011 stipulato in data 11 maggio 2011 con il quale si dà esecuzione all'affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A del servizio integrato per la manutenzione degli ospedali dell'azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

VISTO l'articolo 2 del contratto che prevede la durata dell'affidamento in anni due a decorrere a decorrere dal 01/05/2011.

PRESO ATTO dell'attivazione della Convenzione sulla piattaforma CONSIP, della convenzione "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, categoria beni e servizi per gli immobili, attiva a decorrere dal 14.12.2012, lotto n. 6 alla quale si può aderire per la durata di 5 o 7 anni.

VISTO il piano tecnico economico (PTE) della Società Cofely aggiudicataria del Lotto n. 6 (Regioni : Lazio, Campania, Sardegna) , redatto su invito dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 in conformità alle clausole contrattuali contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato 5) depositato presso il servizio acquisti al quale si fa riferimento per la definizione delle condizioni di esecuzione del servizio unitamente al citato Piano Tecnico Economico.

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni, per

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 2000;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; **gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.**

VISTO l'articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) del D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che al comma 13 lettera d) testualmente dispone :" *fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,* ***gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP,*** *gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.* ***I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa****. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui*

all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;"

RITENUTO di provvedere all'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda, mediamente adesione alla convenzione CONSIP descritta in narrativa.

DATO ATTO che i servizi oggetto della convenzione verranno erogati secondo la tabella identificata dal punto 2.2 del Piano Tecnico Economico (PTE) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Che i canoni annuali dei servizi, riferiti a ciascun presidio, sono determinati nel punto 5 sezione economia 5.1. (importi a canone dei servizi ordinati) di cui al richiamato Piano Tecnico Economico (PTE) .

PRESO ATTO che il costo annuo dell'affidamento, determinato nella sezione 5.3 ripartito in attività a canone ed extracanone viene così' quantificato:

servizio energetici manutentivi (A+B+C) affidamento quinquennale	**€ 1.911.067,07**
Servizi gestionali (D7)	**€ 24.716,18**
Importo extra canone	**€ 387.505,75**

PRECISATO che la somma di € 387.505,75 per i servizi extracanone viene prevista in termini di spesa per eventuali interventi eccedenti i servizi a franchigia già ricompresi nel canone annuo ma non concorrono a determinare i costi dei canoni stessi essendo tale tipologia di intervento eventuale e non preventivabile.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

D E L I B E R A

- Di aderire alla convenzione CONSIP " multiservizio integrato energia per la sanità" Lotto n. 6 affidataria società COFELY, attivata in data 14.12.2012 per l'esecuzione dei seguenti servizi:

  Servizio di Audit Preliminare di Fornitura
  Servizi Energetici:
  -Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale;
  -Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario).
  Servizi Tecnologici con Efficientamento:
  -Servizio Tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica per gli Impianti di Climatizzazione Estiva;
  -Servizio Tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione.
  Altri Servizi Tecnologici:
  -Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio;
  -Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;
  -Servizio di minuto Mantenimento Edile.
  Servizi di Governo
  -Certificazione energetica;

-Diagnosi Energetica;
-Misurazione e controllo;
-Costituzione e Gestione del Sistema Informativo;
-Call Center;
-Programmazione e Controllo Operativo;
-Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica

- Di disporre l'affidamento per la durata di anni cinque alle condizioni di cui al capitolato tecnico Allegato 5 depositato presso il Servizio acquisti e del Piano Tecnico Economico (PTE) che costituisceparte integrante e sostanziale del presente atto.
-
- Demandare al Servizio Tecnico Logistico l'emissione dell'ordinativo conforme al Modello Ordinativo Principale di Fornitura Appendice 38 al Capitolato Tecnico.
-
- Di determinare il costo dell'affidamento in € 9.678.916,20 relativo ai canoni come specificati nella sezione 5 del Piano Tecnico Economico oltre i.v.a.di Legge;
-
- Di impegnare la somma di € 1.937.528,75 per servizi extra canone per interventi i manutenzione straordinaria eccedenti i servizi a franchigia già ricompresi nei canoni annui
-
- Di movimentare la suddetta spesa quinquennale pari a € 9.678.916,20 IVA oltre l'IVA di legge sulla classe di costo al codice n. 0507010101 – manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate - del Piano dei Conti aziendale del bilancio di parte corrente dei relativi esercizi di pertinenza, da ripartire per quote di competenza sui centri di costo dei rispettivi presidi n. 7;

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Servizio Acquisti

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 690 del 18 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 APR. 2013 al - 6 MAG. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

DESTINATARI: